

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE GENERALE
AREA 5**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. del 15/5/2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza";
- VISTO** il D .P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9, "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3", come modificato dal D.P.Reg. 28 agosto 2024, n. 29;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 730 del 17/02/2025 con il quale è stato conferito al Dott. Fulvio Bellomo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 47 del 14/02/2025;
- VISTO** il D.D.G. n. 2430 del 14/06/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell' Area 5 – Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e Organismo pagatore (AGEA) al Dr. Giuseppe Collura;
- VISTO** il D.D.G. n. 12061 del 23/12/2025 con il quale è stato differito di mesi tre, o comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione, il termine di scadenza dei contratti dei dirigenti di aree, servizi e unità operative del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, già in scadenza al 31 dicembre 2025;
- VISTO** il D.D.G. n. 1980 del 25/03/2026 con il quale è stato differito di mesi tre, o comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione, il termine di scadenza dei contratti dei dirigenti di aree, servizi e unità operative del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, già in scadenza al 31 marzo 2026;
- VISTO** il D.D.G. n. 3975 del 24/06/2026 con il quale è stato differito di mesi tre, o comunque fino alla

definizione del processo di riorganizzazione, il termine di scadenza dei contratti dei dirigenti di aree, servizi e unità operative del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, già in scadenza al 30 giugno 2026;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Piano strategico nazionale della PAC 2023- 2027 e, in particolare, il punto 8.5.3.1. secondo cui i CAA dovranno contribuire alle attività di dematerializzazione dei documenti giustificativi a supporto della validazione dei fascicoli aziendali, nonché dei documenti ad essi correlati e delle domande di aiuto degli interventi previsti nella PAC 2023-2027;

VISTO il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74: “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 83709 del 21 febbraio 2024 (di seguito DM) avente ad oggetto la “Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2024, che ha abrogato il precedente Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e ha introdotto nuovi requisiti di garanzia e funzionamento per i Centri di Assistenza Agricola (CAA);

CONSIDERATO che i CAA occupano un posto di rilievo nel processo di erogazione delle risorse pubbliche della PAC, in quanto rivestono il duplice ruolo di mandatarie delle imprese agricole che a loro si rivolgono per l'erogazione di attività di assistenza e per la costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale e di delegati degli organismi pagatori, che possono affidare loro, mediante apposita convenzione, lo svolgimento di attività amministrative pubbliche connesse ai controlli di regolarità formale della documentazione fornita dagli agricoltori e al corretto inserimento delle relative informazioni nel SIAN e nei sistemi informativi degli organismi pagatori;

CONSIDERATO anche altresì che i CAA, pur avendo natura privatistica, concorrono alla tutela dell'interesse generale, alla regolarità, trasparenza e legalità nella gestione degli aiuti finanziari in agricoltura gestiti attraverso il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori;

VISTA la circolare dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) del 12 aprile 2024, prot. n. 29529 e ss. mm. e ii., avente come oggetto: “Disciplina attuativa del DM n. 83709 del 21 febbraio 2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA)”, che disciplina il nuovo assetto giuridico e le modalità operative per l'espletamento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola a livello nazionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 14 marzo 2025, che:

- ha preso atto dell'abrogazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008;

- ha preso atto dell'entrata in vigore del DM del 21 febbraio 2024;
- dà al Direttore del Dipartimento dell'Agricoltura, con proprio decreto di porre in essere tutti gli atti consequenziali;

VISTO il DDG n. 2938 del 26/03/2025 con il quale è stata adottata la “Modulistica per ottenere l'autorizzazione dei Centri di Assistenza Agricola CAA e per la verifica, nel caso di società già abilitate alla data di pubblicazione del DM 21 febbraio 2024, del possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per continuare ad operare come CAA;

VISTA la nota del Dipartimento Agricoltura, prot. n. 68802 del 27.03.2025, con la quale si comunicava a tutti i CAA con sede legale nel territorio della Regione Sicilia che, con DDG n. 2938 del 26.03.2025, è stata approvata la modulistica per ottenere l'autorizzazione dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e per la verifica, nel caso di società già abilitate alla data di pubblicazione del DM 21 febbraio 2024, del possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per continuare a operare come CAA.

Contestualmente nella nota sono stati invitati a presentare la documentazione per la verifica inerente l'adeguamento ai requisiti generali di cui al predetto D.M. 21.02.2024 entro e non oltre il 13 aprile 2025;

VISTO il DDG n. 3929 del 23.05.2025 con il quale è stata integrata la modulistica per l'accertamento e la verifica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola;

VISTO il DDG n. 5063 del 16/06/2025 con il quale è stata confermata l'abilitazione a operare al CAA FENAPI S.r.l., con sede legale a Fiumedinisi in Via Roma n. 13, già concessa con DDG n. 80 del 17/01/2013, a seguito dell'adeguamento da parte di quest'ultimo ai requisiti di cui al D.M. 21 febbraio 2024 n. 83709 e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 84 del 14 marzo 2025, con le sedi operative indicate nell'elenco allegato allo stesso DDG sopra citato.

VISTO il DDG n. 5739 del 08.07.2025 con il quale sono state adottate le istruzioni operative di cui all'allegato A, per esercitare l'attività di vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, previsti dall'art. 15 del D.M. 83709 DEL 21 FEBBRAIO 2024, dei CAA e delle società di cui essi eventualmente si avvalgono.

VISTO il D.D.G. n. 8142 del 16 ottobre 2015 con il quale è stata autorizzata l'abilitazione a operare al Centro Assistenza Agricola FENAPI S.r.l., con sede operativa sita ad Alife in Piazza Luigi Vessella n. 6;

VISTA la PEC del 23.07.2026, assunta al protocollo al n. 137278 del 24/07/2026, con cui il CAA FENAPI S.r.l. chiede la disabilitazione della sede operativa sita ad Alife in Piazza Luigi Vessella n. 6;

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla disabilitazione della predetta sede operativa del CAA FENAPI S.r.l.;

Su proposta dell'AREA 5, a termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

Art. 1

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, si autorizza la disabilitazione della seguente sede operativa del CAA FENAPI S.r.l. con sede legale in Via Roma n. 13 – Fiumedinisi

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	SEDE CAA	RESPONSABILE SEDE OPERATIVA
CAMPANIA	CE	ALIFE	in Piazza Luigi Vessella n. 6 - 81011	DELLA MINERBA ELIA

Restano confermate le condizioni e le prescrizioni per il CAA, previste dal provvedimento di abilitazione DDG n. 5063 del 16/06/2025 e dalla vigente normativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione Siciliana, secondo quanto previsto dall'art.68, comma 5 della l.r. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Avverso il presente atto è ammesso, alternativamente:

- 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 2) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Palermo, 06.08.2026

Il Dirigente Generale

Fulvio Bellomo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/1993)

Il Dirigente dell'Area 5

Giuseppe Collura

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/1993)